

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184 DEL 30.06.2014

OGGETTO: TRIBUTI – RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI ESPRESSE DAL MEF
CON PROPRIA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 1/DF/2014 DEL
23/06/2014 IN MATERIA DI TASI E IMU

L'anno duemilaquattordici il trenta del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI – RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI ESPRESSE DAL MEF CON
PROPRIA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 1/DF/2014 DEL 23/06/2014 IN
MATERIA DI TASI E IMU**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, per il tramite dell'articolo 1 commi 639, 640 e 669 e seguenti, viene introdotto nel sistema tributario locale la Tassa per i Servizi Indivisibili e che la stessa risulta sin dall'origine strettamente legata all'Imposta Municipale Unica, confluenti entrambi con la Tassa Rifiuti nell'Imposta Unica Comunale;

Rilevato che la sopra citata normativa ha subito variazioni in tempistiche ravvicinate all'originale scadenza tributaria, individuata per l'acconto, secondo il dettato legislativo richiamato, dal Comune, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, nel sedici giugno scorso, scadenza poi confermata e resa unica di legge, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha modificato il comma 688 dell'art. 1 della legge 27/12/2014, n. 147, prevedendo che il versamento della TASI sia effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e che sia consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, disponendo altresì che, per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI sia effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014;

Richiamata la risoluzione ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2014 del 23 giugno 2014 ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente" nella quale si propone una analisi della problematica alla luce dell'art. 10 della Legge 212/2000, ivi testualmente riportato:

“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”;

Assunto che la richiamata risoluzione palesa la comprovata difficoltà del contribuente ad assolvere nei tempi opportuni la propria obbligazione tributaria sia in ambito

TASI che IMU, data, testualmente, l'esistenza di una "*stretta interdipendenza esistente fra i due tributi*";

Palesato che l'incertezza normativa pesava sia sul quantum che sulla tempistica di versamento di detti tributi, con una problematica aggiuntiva, che interessa soggettivamente gli enti non commerciali, legata all'impossibilità degli stessi di formalizzare la dovuta dichiarazione per la mancanza dei relativi modelli, ancora in fase di approvazione, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200;

Ritenuto di rendere proprio quanto esplicitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella parte conclusiva della citata risoluzione ivi riportata testualmente:

"Pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi";

Palesato che, nel caso in cui il contribuente, al fine di perfezionare la propria posizione tributaria, abbia optato per il regime del ravvedimento operoso, quando versato nel suo complesso potrà essere portato in compensazione al valore del tributo da conguagliare a saldo entro il prossimo sedici dicembre 2014;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. per le ragioni espresse in premessa, di stabilire, quale termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti dei tributi TASI ed IMU senza applicazione di sanzioni e interessi, il 16 luglio prossimo venturo e per i soli enti non commerciali un mese dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato;
 2. di considerare quanto versato nel suo complesso dai contribuenti che hanno optato per il regime del ravvedimento operoso, quota di acconto dei tributi oggetto di saldo con la rata del prossimo sedici dicembre, prevedendo altresì che, ove il contribuente abbia effettuato il pagamento dell'imposta in unica soluzione, quanto versato in eccesso possa essere rimesso secondo quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate comunali;
 3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-